Data di adozione della decisione: 23.10.2001

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: NN 90/01

Titolo: Copertura assicurativa delle compagnie aeree

Obiettivo: Mantenimento della copertura assicurativa dei vettori aerei e dei prestatori di servizi nel settore dei trasporti aerei nel Regno Unito per determinati rischi di guerra e di attacco terroristico, successivamente agli attacchi perpetrati negli Stati Uniti l'11 settembre 2001

Fondamento giuridico: 'Relationship agreement' signed on 23 September 2001 between The Lords Commissioners of Her Majesty's Treasury, AON Limited, Willis Faber Limited, Global Aerospace Underwriting Limited and Alnery No 2190 Limited

Stanziamento: Garanzia e premio versati nei fondi propri di un assicuratore

Durata: 30 giorni

Altre informazioni: Rinotifica di qualsiasi estensione o modifica del regime assicurativo

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile su sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Applicazione degli articoli 3, paragrafo 4, e 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla

Elenco dei paesi e data dalla quale il cumulo nella Comunità o a Ceuta e Melilla può essere applicato

(2002/C 108/03)

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 82/2001 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa nel commercio tra il territorio doganale della Comunità e Ceuta e Melilla, pubblicato nella GU L 20 del 20.1.2001, hanno introdotto la possibilità del cumulo dell'origine tra la Comunità, Ceuta e Melilla o qualsiasi altro paese con il quale la Comunità abbia firmato un accordo reciproco che, nel protocollo relativo alle norme d'origine, preveda disposizioni speciali per Ceuta e Melilla.

Gli articoli 3, paragrafo 4, e 4, paragrafo 4, prevedono la pubblicazione, da parte della Commissione, dell'elenco dei paesi e della data dalla quale tale cumulo può essere applicato.

I paesi interessati sono menzionati, per zona di cumulo, nella seguente tabella. Il cumulo tra la Comunità, Ceuta e Melilla, e uno o più di tali paesi può essere applicato esclusivamente nell'ambito di un'unica zona di cumulo della quale la Comunità fa parte, conformemente al sistema di cumulo e alle norme d'origine applicate dai paesi appartenenti a tale zona. Ciò significa che gli esportatori di Ceuta e Melilla o della Comunità devono scegliere un unico sistema di cumulo per i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla o nella Comunità da materiali originari di differenti paesi partner ([1]).

Non sono menzionati nell'elenco i paesi con i quali la Comunità ha concluso accordi preferenziali di tipo non reciproco e/o i cui protocolli relativi alle norme d'origine non includono disposizioni speciali per Ceuta e Melilla.

([1]) Ad esempio: tappeti prodotti a Melilla utilizzando pasta tessile marocchina e fibre naturali polacche non possono beneficiare simultaneamente di un cumulo diagonale «paneuropeo» e di un cumulo integrale con il Marocco. L'operatore che intende esportare tali tappeti nell'UE deve scegliere se applicare il cumulo alla pasta tessile del Marocco e considerare le fibre polacche come non originarie oppure applicare il cumulo alle fibre naturali della Polonia e ritenere la pasta tessile marocchina come non originaria.

Il cumulo è applicabile dal 23 gennaio 2001, data di applicazione del regolamento del Consiglio, ad eccezione della ex Repubblica iugoslava di Macedonia (1º giugno 2001), e della Repubblica della Croazia (1º gennaio 2002).

Zona di cumulo	Sistema di cumulo	Paesi o gruppi di paesi
1	**Integrale**	SEE
2	**Diagonale** [a]	Bulgaria
		Svizzera (compreso Liechtenstein)
		Repubblica ceca
		Estonia
		Ungheria
		Islanda
		Lituania
		Lettonia
		Norvegia
		Polonia
		Romania
		Slovenia
		Repubblica slovacca
		Turchia [b]
3	**Bilaterale**	Isole Faer Øer
4	**Bilaterale**	Cipro
5	**Bilaterale**	Ex Repubblica jugoslava di Macedonia
6	**Bilaterale**	Croazia
7	**Bilaterale**	Malta
8	**Bilaterale**	Turchia [c]
9	**Integrale**	Marocco
		Tunisia
10	**Bilaterale**	Israele
11	**Bilaterale**	Autorità palestinese della Cisgiordania e di Gaza
12	**Bilaterale**	Messico
13	**Bilaterale**	Sudafrica

[a] In questo cumulo diagonale sono inclusi, ai sensi delle dichiarazioni congiunte allegate al protocollo sull'origine che accompagna gli accordi, Andorra (ad eccezione dei prodotti dei capitoli SA da 1 a 24) e San Marino.

[b] Ad eccezione dei prodotti originari della Turchia menzionati nell'elenco che figura nell'allegato V del protocollo sulle norme di origine degli accordi conclusi tra la CE e gli altri paesi interessati al cumulo diagonale.

[c] Per i prodotti agricoli di cui alla decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia.